

I marchi fuori dal patent box ma la deducibilità dei costi sale al 110%

DI FRANCESCO SPURIO

I marchi fuoriescono, di nuovo, dall'applicazione del nuovo patent box ma allo stesso tempo il regime diventa ancora più conveniente perché la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo viene portata al 110%. Queste le due più importanti novità previste dall'emendamento presentato dal governo nell'ambito della legge di bilancio al fine di modificare l'articolo 6 del dl 21 ottobre 2021, n. 146 appena convertito ma la cui legge di conversione non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

I soggetti interessanti. L'emendamento non modifica l'elenco di chi potrà usufruire del regime agevolativo che è costituito dai soggetti residenti, titolari di reddito d'impresa, nonché le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L'accesso al nuovo regime avviene con la presentazione di un'opzione, valida per cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile.

Presupposto dell'agevolazione. Nella nuova versione possono usufruire dell'agevolazione coloro che sosten-

gono, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d'impresa, costi di ricerca e sviluppo finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei seguenti beni immateriali: software protetto da copyright, disegni e modelli e brevetti industriali. Quindi i marchi d'impresa, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che nella precedente versione erano agevolabili, fuoriescono dal regime. Viene confermata la possibilità di svolgere l'attività di ricerca e sviluppo tramite contratti di ricerca con università, enti di ricerca o società non collegate direttamente o indirettamente ai soggetti che richiedono l'agevolazione.

L'entità dell'agevolazione. Il nuovo regime prevede che la maggiorazione dei costi relativi ai summenzionati beni intangibili, ai fini della tassazione del reddito d'impresa, passi dal 90 al 110 per cento. La stessa misura si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Rapporti con il credito ricerca e sviluppo. Viene abolito il comma 9 dell'articolo 6 del dl 146 che impediva ai soggetti che esercitavano l'opzione di

fruire, per l'intera durata della predetta agevolazione, quindi per cinque anni, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione ai medesimi costi oggetto di agevolazione patent box. Pertanto sarà possibile cumulare entrambe le agevolazioni.

La documentazione. Al fine di evitare sanzioni da parte dell'Agenzia delle entrate viene confermata la possibilità per i contribuenti potranno di predisporre un set documentale, in cui riportare le informazioni necessarie alla determinazione dell'agevolazione. In tal modo, in caso di rettifica da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, non verrà applicata. Il possesso della documentazione dovrà essere comunicato all'amministrazione finanziaria nella dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Rapporti con il precedente regime. Importanti novità riguardano anche il regime transitorio. Nella nuova formulazione è previsto che il regime viene applicato alle opzioni esercitate con ri-

guardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata, quindi alle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 che saranno presentate nel 2022. La precedente formulazione del dl 146 prevedeva invece che il nuovo regime si applicasse a tutte le opzioni presentate a partire dall'entrata in vigore del decreto. Medesima soluzione è stata individuata per garantire i soggetti che hanno in corso, o hanno presentato un'istanza, un accordo preventivo connesso all'utilizzo di beni agevolabili, ai sensi dell'articolo 31-ter del dpr 29 settembre 1973, n. 600, che possono scegliere se rimanere nel vecchio regime o aderire al nuovo in linea con la relazione tecnica del dl 146 che già prevedeva tale facoltà.

Recapture. Importante novità riguarda infine i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in passato per la creazione di uno dei beni agevolabili. Anche per tali costi sarà possibile fruire della maggiorazione del 110% dal momento in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Possibile recuperare il beneficio non utilizzato negli anni passati per i costi sostenuti fino ad 8 anni prima della creazione del bene intangibile agevolato.

—© Riproduzione riservata—■